



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 27 settembre 2023 n.134
(Ratifica Decreto Delegato 10 luglio 2023 n.106)

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Delegato 10 luglio 2023 n.106 – Disciplina del commercio dell'Oro e degli altri Metalli Preziosi da Investimento - promulgato:

Visto l'articolo 10, comma 4, della Legge 23 dicembre 2022 n.171;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.20 adottata nella seduta del 26 giugno 2023;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 settembre 2023;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.18 del 25 settembre 2023;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 10 luglio 2023 n.106 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

DISCIPLINA DEL COMMERCIO DELL'ORO E DEGLI ALTRI METALLI PREZIOSI DA INVESTIMENTO

Art. 1

(Oggetto, riserva di attività e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto delegato disciplina l'attività di commercio di metalli preziosi da investimento nella Repubblica di San Marino.
2. L'attività di commercio di metalli preziosi da investimento è riservata agli operatori economici in possesso dei requisiti previsti nel presente decreto delegato e che sono iscritti nell'apposito Registro degli Operatori Professionali in metalli preziosi da investimento tenuto dall'Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio della Repubblica di San Marino (di seguito brevemente ASE-CC).
3. Solo a seguito di emanazione di apposito regolamento del Congresso di Stato potrà essere esercitato il commercio dell'oro e degli altri metalli preziosi da investimento "a distanza" o in ogni altra modalità che non preveda la simultanea presenza presso la sede dell'operatore economico, dell'operatore economico stesso e del cliente.
4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto delegato e dalla riserva di cui al comma 2:

- a) Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
- b) Poste San Marino S.p.A. per l'attività numismatica operata per conto dell'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino;
- c) gli operatori economici che acquistano metalli preziosi da investimento per la lavorazione o produzione di beni;
- d) gli operatori economici la cui attività di commercio di metalli preziosi da investimento è limitata alle monete sammarinesi rientranti tra quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 3), a condizione che il valore complessivo delle compravendite di tali monete si mantenga costantemente al di sotto della soglia annua di euro 10.000,00 (diecimila/00).

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto delegato si intende per:
 - a) AIF: Agenzia di Informazione Finanziaria di cui all'articolo 2 della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche;
 - b) ASE-CC: Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio della Repubblica di San Marino di cui all'articolo 73 della Legge 21 dicembre 2017 n.147;
 - c) Forze di Polizia: il Corpo della Gendarmeria, il Corpo della Polizia Civile e il Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca;
 - d) Imprese Finanziarie: soggetti che hanno ottenuto l'autorizzazione ad esercitare una o più attività riservate ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche;
 - e) Metalli preziosi da investimento:
 - 1) l'oro e l'argento da investimento, intendendo per tale l'oro e l'argento da investimento in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro e dell'argento da investimento, in ogni caso di peso superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli legali;
 - 2) il platino e il palladio da investimento, intendendo per tale il platino e il palladio da investimento in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato del platino e del palladio da investimento, in ogni caso di peso superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 950 millesimi, rappresentato o meno da titoli legali;
 - 3) le monete in oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo l'anno 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero del metallo da investimento in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dall'Unione europea ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco;
 - f) Operatore professionale in metalli preziosi da investimento: operatore economico che esercita professionalmente, anche in via non principale, il commercio di metalli preziosi da investimento;
 - g) Punzonatura: segno che forma un tutto unico e serve ad identificare il titolare del marchio;
 - h) Titolo legale: proporzione di metallo prezioso da investimento puro contenuto in una lega espressa in millesimi.

Art. 3
(Titolo legale e punzonatura)

1. I metalli preziosi da investimento posti in commercio nel territorio della Repubblica di San Marino devono essere a titolo legale e portare impresso il titolo stesso unitamente alla punzonatura.

2. È consentito commercializzare come metalli preziosi da investimento unicamente quelli aventi titolo legale e purezza nella misura almeno pari ai valori indicati all'articolo 2, comma 1, lettera e).
3. I metalli preziosi da investimento legalmente commercializzati nei Paesi membri dell'Unione Europea possono essere posti in commercio nel territorio della Repubblica di San Marino in esenzione dall'obbligo di recare la punzonatura di identificazione dell'importatore, a condizione che rechino l'indicazione del titolo legale in millesimi nella misura almeno pari ai valori indicati all'articolo 2, comma 1, lettera e) e la punzonatura prevista dalla normativa del Paese di provenienza o, in sostituzione di quest'ultima, la punzonatura avente le caratteristiche meglio definite al comma 5 e comprensibile per il consumatore finale.
4. I metalli preziosi da investimento importati da Paesi diversi da quelli di cui al comma 3, possono essere posti in commercio nel territorio della Repubblica di San Marino in esenzione dall'obbligo di recare la punzonatura di identificazione dell'importatore, a condizione che rechino l'indicazione del titolo legale in millesimi nella misura almeno pari ai valori indicati all'articolo 2, comma 1, lettera e), la punzonatura prevista dalla normativa del Paese di provenienza e la punzonatura del fabbricante estero.
5. La punzonatura può consistere in lettere, cifre, parole, rappresentazioni grafiche, forme tridimensionali, sole o combinate tra loro. Non deve poter essere confusa con diversi marchi già registrati o ufficiali. L'impronta della punzonatura dev'essere chiara e indelebile.
- 5 bis. Con regolamento del Congresso di Stato sono emanate apposite disposizioni in materia di punzonatura.

Art. 4

(Requisiti per esercitare il commercio di metalli preziosi da investimento)

1. L'esercizio dell'attività di commercio di metalli preziosi da investimento è subordinato alla preventiva iscrizione al Registro degli Operatori Professionali in metalli preziosi da investimento di cui all'articolo 5.
2. Ai fini dell'iscrizione al Registro degli Operatori Professionali in metalli preziosi da investimento, l'operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) forma giuridica di società per azioni o di società a responsabilità limitata;
 - b) sede legale nella Repubblica di San Marino;
 - c) oggetto sociale che includa espressamente l'attività di commercio di metalli preziosi da investimento;
 - d) collegio sindacale o un sindaco unico, quale organo di controllo;
 - e) partecipanti al capitale, amministratori e sindaci in possesso dei requisiti di onorabilità previsti tempo per tempo dalla regolamentazione adottata dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino con riguardo agli esponenti aziendali di imprese finanziarie.
3. Le imprese finanziarie possono esercitare il commercio di metalli preziosi da investimento qualora ciò sia altresì previsto dalla regolamentazione emanata dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino in attuazione dell'articolo 4, comma 3 della Legge 17 novembre 2005 n.165.
4. L'operatore economico che effettua l'attività di commercio all'ingrosso di metalli preziosi da investimento dovrà essere autorizzato ai sensi del Decreto Delegato 22 giugno 2018 n.68.

Art. 5

(Registro degli Operatori Professionali in metalli preziosi da investimento)

1. È istituito presso l'ASE-CC il Registro degli Operatori Professionali in metalli preziosi da investimento.

2. L'ASE-CC effettua l'iscrizione dell'operatore economico nel Registro degli Operatori Professionali in metalli preziosi da investimento preventivamente al rilascio della relativa licenza contenente gli specifici codici ATECO, e in ogni caso a seguito dell'esito positivo delle verifiche dei requisiti previsti all'articolo 4.
3. L'iscrizione annuale è soggetta al pagamento dei diritti di pratica come previsti, su proposta dell'ASE-CC, dal regolamento del Congresso di Stato e il rinnovo dell'iscrizione avviene automaticamente con il pagamento del contributo senza la presentazione di alcuna domanda, salvo che non vi siano modifiche da comunicare.
4. Ogni variazione inerente al possesso dei requisiti previsti all'articolo 4 deve essere comunicata all'ASE-CC entro sessanta giorni dall'avvenuta modifica.
5. La perdita temporanea o definitiva di uno o più requisiti di cui all'articolo 4, comporta rispettivamente la sospensione o cancellazione d'ufficio dell'operatore economico dal Registro degli Operatori Professionali in metalli preziosi da investimento, come previsto da regolamento del Congresso di Stato.
6. Nel Registro degli Operatori Professionali in metalli preziosi da investimento sono iscritti i medesimi dati riportati nel Registro delle Società, previsti dalle disposizioni vigenti in materia.
7. I controlli relativi al mantenimento dei requisiti per l'iscrizione al Registro di cui al presente articolo sono effettuati dall'ASE-CC.
8. Ai fini della tenuta del Registro e di tutti gli adempimenti ad esso connessi e conseguenti, l'ASE-CC è gestore di pubblico servizio ai sensi delle norme vigenti e, nello svolgimento delle attività e compiti inerenti, i funzionari dell'ASE-CC assumono la qualifica di pubblico ufficiale.

Art. 6

(Registro Interno delle Operazioni)

1. Gli operatori professionali in metalli preziosi da investimento sono tenuti a mantenere un proprio Registro Interno relativo alle operazioni di acquisto e vendita di metalli preziosi da investimento eseguite.
2. I dati contenuti nel Registro di cui al presente articolo devono essere conservati per cinque anni dall'esecuzione dell'operazione.
3. AIF, con apposito provvedimento, disciplina gli obblighi e modalità di tenuta del Registro di cui al comma 1.

Art. 7

(Attività abusivamente esercitata)

1. Chiunque eserciti l'attività di commercio di metalli preziosi da investimento senza l'iscrizione al Registro degli Operatori Professionali in metalli preziosi da investimento o in assenza dei requisiti previsti dal presente decreto delegato è punito con la prigionia di secondo grado e con la multa nonché con l'interdizione di terzo grado dalle funzioni di amministratore, procuratore, sindaco, revisore, attuario, liquidatore, commissario presso società o altri enti con personalità giuridica.

Art. 8

(Omessa o irregolare tenuta del Registro Interno delle Operazioni)

1. L'omessa tenuta del Registro Interno di cui all'articolo 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 50.000,00 (cinquantamila/00).
2. La non corretta tenuta del Registro Interno di cui all'articolo 6 e dei dati in esso contenuti è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 500,00 (cinquecento/00) a un massimo di euro 20.000,00 (ventimila/00).

3. L'accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 compete ad AIF, nelle modalità e nei termini di cui alla Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche.

Art. 9

(Altre violazioni)

1. Le Forze di Polizia provvedono all'accertamento di ogni altra violazione delle disposizioni del presente decreto delegato diversa da quelle di cui all'articolo 8 e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, ogni violazione di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 500,00 (cinquecento/00) a un massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

Art. 10

(Controlli delle Forze di Polizia e collaborazione nazionale)

1. Fatte salve le competenze di AIF, le Forze di Polizia sono competenti ad effettuare i controlli al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dal presente decreto delegato.
2. Ai fini di cui al comma 1, le Forze di Polizia hanno il potere di acquisire dati, informazioni e documenti, nonché di accedere ai locali degli operatori professionali in metalli preziosi da investimento o degli operatori economici che si ritiene svolgano tale attività abusivamente.
3. Qualora le Forze di Polizia, nell'ambito di controlli, rilevino la violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto delegato, ne informano, per le rispettive competenze, AIF e ASE-CC.
4. Nel caso in cui le Forze di Polizia svolgano controlli presso un'impresa finanziaria, i relativi esiti sono comunicati anche alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

Art. 11

(Disposizioni fiscali)

1. Non sono soggette ad imposta sulle importazioni di cui alla Legge 22 dicembre 1972 n.40 e successive modifiche:
 - le cessioni aventi come oggetto i metalli preziosi da investimento.
2. Al comma 1, dell'articolo 41 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:
“c bis) cessione a titolo oneroso o realizzo di metalli preziosi da investimento.”.

Art. 12

(Abrogazioni)

1. È abrogato l'articolo 8 della Legge 25 aprile 1996 n.41.

Art. 13

(Disposizioni transitorie)

1. Gli operatori economici che alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato già svolgono attività di commercio di metalli preziosi da investimento, devono adeguarsi alle disposizioni di cui al presente provvedimento entro il 31 dicembre 2023.

Art. 14*(Regolamento del Congresso di Stato)*

1. Con regolamento del Congresso di Stato sono emanate le disposizioni attuative degli articoli 1, 3 e 5 del presente decreto delegato.

Art. 15*(Coordinamento con il Decreto Delegato 5 ottobre 2022 n.141 e successive modifiche)*

1. Con specifico riferimento agli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 2 del Decreto Delegato n.141/2022 e successive modifiche, per il solo caso di trasferimento verso l'estero di denaro contante, come definito all'articolo 1, comma 1, lettera c) del Decreto Delegato n.141/2022 e successive modifiche, l'obbligo può essere assolto telematicamente anche tramite l'eventuale ausilio tecnico degli operatori professionali in metalli preziosi da investimento iscritti nel Registro di cui all'articolo 5 del presente decreto delegato. In tale caso l'operatore economico è tenuto a fornire una copia della dichiarazione trasmessa al cliente portatore ed altresì a conservare una copia della stessa, ivi inclusi i documenti allegati, controfirmata dal cliente portatore, per cinque anni dalla data della dichiarazione stessa, ai fini di verifica da parte delle Forze di Polizia.

Art. 16*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto delegato entra in vigore il 31 agosto 2023.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 settembre 2023/1723 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Alessandro Scarano – Adele Tonnini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Gian Nicola Berti

